

Prot. 429496 / RU

Roma, 16 novembre 2021

Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione amministrativa [LIUA – DGEN] Lavoro agile

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) potrà accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenuto conto di quanto stabilito dal DMPA dell'8 ottobre 2021, il personale che ne faccia richiesta, alle condizioni di seguito previste:

- tempi, luoghi e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate di lavoro agile devono essere definiti d'intesa tra il/la dipendente e il/la rispettivo/a dirigente;
- lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun/a dipendente, l'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- ove non sia disponibile strumentazione fornita dall'amministrazione, la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta dal/dalla dipendente che dispone di adeguate strumentazioni tecnologiche (pc fisso o portatile, *tablet*, *smartphone*) e di connessione *internet*;
- non può essere autorizzato il lavoro agile per il personale adibito ad attività da prestare necessariamente in presenza, come individuate con LIUA Prot. 280220 RU del 13 agosto 2020, fatte salve le diverse determinazioni adottate dai dirigenti responsabili dei servizi che garantiscano l'ordinato ed efficiente svolgimento degli stessi nei casi in cui il dipendente possa svolgere parte delle attività di competenza in modalità agile;

Articolazione e modalità esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile

- il numero massimo di giornate mensili di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è pari a 6;
- le giornate mensili possono essere elevate fino a un numero massimo di 8 in presenza di specifiche e motivate esigenze personali (lavoratore padre/lavoratrice madre nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; situazioni di monogenitorialità con figli minori fino a 14 anni; residenza/dimora abituale in una regione diversa dalla sede di servizio);
- in relazione all'esigenza di garantire il rispetto delle misure di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio e, in particolare il distanziamento interpersonale all'interno dei luoghi di lavoro, i dirigenti potranno elevare il numero delle giornate mensili di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, garantendo una adeguata rotazione del personale.
- la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL secondo le indicazioni contenute nelle allegate istruzioni operative (all. 1);

Restano ferme le indicazioni già fornite con CaD DPers Prot. 383906/RU del 14 ottobre 2021 nonché con nota prot. 404629/RU del 28 ottobre 2021 ovvero la prosecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile semplificata per i lavoratori fragili di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e art. 83 decreto legge 19 maggio 2020, n.34 nonché per i lavoratori conviventi con persone nella condizione di fragilità di cui al citato art. 26, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Le presenti linee guida potranno essere modificate/aggiornate a seguito dell'adozione - con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previo confronto con le OO.SS. - delle linee guida di cui all'art. 1, comma 6, del DMPA dell'8 ottobre 2021 e/o in caso di significativo mutamento del quadro epidemiologico.

Le Direzioni di vertice centrali e territoriali trasmetteranno alla Direzione Personale – Ufficio Politiche del personale l'elenco dei dipendenti autorizzati al lavoro agile indicando la data di decorrenza dell'intesa sottoscritta con il dipendente, il numero di giornate mensili di prestazione di lavoro agile accordate nonché l'utilizzo o meno di strumentazione tecnologica fornita dall'Amministrazione.

Nell'attuale contesto emergenziale, con l'obiettivo di promuovere anche le ulteriori modalità spazio temporali di lavoro esperibili nell'Agenzia, con una separata LIUA, si procederà a riattivare la sperimentazione del telelavoro domiciliare.

Marcello Minenna